

PARTE SECONDA

Cap. XI

Strutture e governo della Congregazione

116. *Strutture della Congregazione.*

La nostra Congregazione per conseguire più facilmente le finalità per cui è stata suscitata da Dio, per sostenere le comunità, per rispondere alle diverse esigenze dei luoghi in cui opera e per favorire il suo sviluppo in nuovi paesi, si articola in strutture adeguate. Alcune di esse hanno un carattere permanente come la provincia; altre sono transitorie come la delegazione, il commissariato e la viceprovincia. Le strutture e le case sono persone giuridiche ecclesiastiche.

117. *Governo.*

Il governo nella Congregazione è esercitato collegialmente dai capitoli generale, provinciale, viceprovinciale, e dalla consulta; personalmente dai superiori, da soli o coadiuvati dal loro consiglio. I superiori e i loro vicari devono essere sacerdoti di voti perpetui.

A. Cessazione da incarichi ricevuti per nomina.

Nel caso che un religioso cessi da un ufficio ricevuto per nomina, il superiore competente provvede alla sostituzione, a norma del nostro diritto, fino al compimento del suo mandato.

B. *Dimissione da incarichi ricevuti per nomina.*

Se la cessazione avviene per dimissioni, queste devono essere accettate dal superiore competente. Solo nel caso di dimissioni di un ufficiale generale, di un superiore locale, di un delegato di una delegazione, di un commissario o di un suo consigliere, le procedure per l'accettazione delle dimissioni sono quelle che si seguono per la nomina e successiva eventuale ratifica.

118. *Governo locale.*

La Congregazione manifesta la sua vita e realizza la sua missione nella comunità locale governata da un superiore coadiuvato dal suo consiglio.

119. *Governo provinciale.*

Il governo provinciale promuove e ordina la vita e lo sviluppo della provincia secondo gli orientamenti del governo generale. È costituito dal capitolo provinciale e dal preposito provinciale, coadiuvato dal suo consiglio. In relazione al governo della provincia si configura quello della viceprovincia.

120. *Governo generale.*

Il governo generale ha il compito di garantire l'unità della Congregazione nella fedeltà al carisma e nella missione apostolica e di guidare le comunità e i religiosi nel costante rinnovamento a servizio della Chiesa. È costituito dal capitolo generale, dalla consulta della Congregazione e dal preposito generale coadiuvato dai consiglieri e dagli ufficiali.

Cap. XII

Case della Congregazione

I - Comunità religiosa.

121. *Casa religiosa.*

La casa religiosa è una comunità religiosa che abita in una casa legittimamente costituita, ha un proprio superiore ed è composta da almeno tre religiosi. Erigere, modificare o sopprimere una casa religiosa spetta al superiore maggiore competente, con il consenso del suo consiglio; la decisione deve essere ratificata dal preposito generale con il consenso del suo consiglio. Per l'erezione si richiede il consenso scritto del vescovo diocesano, per la soppressione si deve consultare il medesimo.

A. *Casa filiale e residenza.*

- a) *La casa filiale è una comunità religiosa a carattere transitorio, dipende da una casa religiosa ed è retta da particolare statuto.*
- b) *La residenza è una comunità religiosa a carattere transitorio, dipende immediatamente dal superiore maggiore competente, che la governa per mezzo di un suo delegato.*
- c) *Costituire, modificare o sopprimere una casa filiale o una residenza spetta al superiore maggiore competente con il consenso del suo consiglio; la decisione deve essere ratificata dal preposito generale con il consenso del suo consiglio. Per l'erezione si richiede il consenso scritto del vescovo diocesano, per la soppressione si deve consultare il medesimo.*

d) *Formulare lo statuto della casa filiale è compito del superiore maggiore competente, udita la casa religiosa da cui la filiale dipende. Approvare lo statuto spetta al preposito generale con il consenso del suo consiglio.*

B. Condizioni per l'apertura.

Quando si propone l'apertura di nuove case religiose, case filiali o residenze, occorre considerare il bene della Chiesa e della Congregazione e verificare l'esistenza dei requisiti necessari per condurre una vita religiosa secondo le finalità e lo spirito della Congregazione. Inoltre occorre tenere presente la necessità di provvedere opportunamente a quelle già esistenti.

C. Oratorio.

Nella casa della comunità religiosa ci deve essere almeno un oratorio, in cui celebrare e conservare l'Eucaristia.

122. Comunità religiose dipendenti dal preposito generale.

Dipendono direttamente dal preposito generale:

- 1) la casa religiosa della curia generale;
- 2) le comunità destinate alla formazione di religiosi di più province;
- 3) le comunità istituite per utilità di tutta la Congregazione con statuto particolare.

II - Superiore.

123. Superiore.

Il superiore governa la casa religiosa a norma del diritto comune e proprio. Egli esercita l'autorità ponendosi al servizio dei fratelli e aiutando con ogni mezzo i

singoli e la comunità a perseguire il fine proprio dell'opera.

A. Esercizio dell'autorità.

Il superiore promuove la vita della comunità congiungendo saggezza, serenità e forza d'animo a umiltà, carità e pietà; si propone di indicare ai confratelli la via della perfezione più con l'esempio che con le parole; li ama, li ascolta volentieri e provvede con grande sollecitudine alle loro necessità spirituali e materiali.

124. Nomina.

Il superiore è nominato, previa opportuna consultazione, dal superiore maggiore competente con il consenso del suo consiglio. Tale nomina è ratificata dal preposito generale con il consenso del suo consiglio. Per la nomina si richiedono trent'anni di età e cinque di professione perpetua. Il mandato dura un quadriennio e può essere rinnovato per una seconda volta, ma non per un terza consecutiva nella stessa casa. Nelle case dipendenti dal preposito generale il mandato dura un triennio e può essere rinnovato nella stessa casa per una seconda e per una terza volta consecutiva. Prima di assumere l'incarico il superiore deve emettere la professione di fede secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica.

A. Durata e cessazione del mandato.

Il superiore entra in carica con la promulgazione del decreto di nomina e il suo mandato termina con la presa di possesso del successore. L'incarico corrisponde al quadriennio del superiore maggiore competente nella provincia, viceprovincia e strutture dipendenti. Se per qualsiasi motivo il superiore dovesse cessare anzitempo il mandato, è nominato un altro superiore fino al compimento del mandato.

B. *Inizio del mandato.*

Il superiore, ricevuto il decreto di nomina, appena possibile convoca il capitolo della casa, fa leggere dall'attuario il decreto di nomina e rende note alla comunità eventuali disposizioni dei superiori maggiori che devono essere trascritte nel libro degli atti; infine riceve gli inventari, i registri delle messe e dei legati, e i libri dell'amministrazione sia ordinaria che straordinaria debitamente aggiornati.

125. *Compiti.*

I principali compiti del superiore sono:

- a) facilitare ai religiosi l'ascolto della Parola di Dio e la partecipazione alla vita sacramentale;
- b) promuovere l'osservanza delle costituzioni e regole e delle direttive dei superiori maggiori, procurando che siano lette e studiate in comunità;
- c) dare impulso alla presenza della comunità nella vita della Chiesa locale;
- d) provvedere che tutti i religiosi possano attendere ai loro doveri spirituali;
- e) facilitare e promuovere le relazioni fraterne tra i religiosi;
- f) animare e coordinare le attività della casa con una saggia distribuzione degli uffici;
- g) assolvere a tutti gli impegni che gli competono in forza del diritto comune e proprio;
- h) dare la facoltà di confessare e quella di predicare ai religiosi nelle nostre chiese od oratori.

A. *Dovere della residenza.*

Il superiore non assuma impegni che lo distolgano dal suo ufficio. Si assenti dalla casa raramente, per breve tempo e soltanto per necessità; qualora prevedesse una assenza più lunga disponga in modo che tutto proceda con regolarità.

126. *Consiglio del superiore.*

Il superiore nell'esercizio del suo mandato si avvale dell'apporto del suo consiglio, che è composto dai religiosi professi perpetui. Esso è convocato e presieduto dal superiore o, lui impedito, dal vicesuperiore, ogni volta che a norma del diritto è necessario esprimere il consenso o il parere previo alle decisioni.

127. *Valore giuridico.*

Il voto del consiglio del superiore abitualmente è consultivo; il consenso è richiesto per la nomina degli ufficiali della casa e per le decisioni di carattere economico secondo le norme di amministrazione. Hanno voce attiva e passiva i religiosi professi perpetui, a norma delle costituzioni e regole.

III - **Capitolo della casa.**

128. *Capitolo della casa.*

Il capitolo della casa religiosa e della residenza è costituito da tutti i religiosi della comunità; è convocato e presieduto dal superiore o, lui impedito, dal vicesuperiore. Esso ha sempre e solo valore consultivo. Ha finalità formative, spirituali e organizzative.

A. *Preparazione.*

Il capitolo della casa è preparato con cura e il superiore ne anticipa possibilmente l'ordine del giorno. Tutti i religiosi hanno libertà di esprimere la loro opinione con umiltà e sincerità; fuori del capitolo ognuno mantenga il dovuto riserbo su quanto è stato trattato, specialmente se ci sia pericolo di offendere la carità.

B. *Progetto comunitario.*

All'inizio dell'anno o del mandato del superiore si formula il progetto comunitario e periodicamente se ne verifica l'attuazione.

C. *Animazione spirituale e formativa.*

Almeno una volta al mese il superiore riunisce il capitolo della casa a carattere spirituale e formativo. In esso si tiene una esortazione che animi al fervore e alla fraterna concordia nel vivere e nell'operare e si trovano le forme più adatte per una revisione di vita alla luce della Parola di Dio.

D. *Programmazione comunitaria.*

Nel capitolo della casa a carattere organizzativo si studiano i mezzi idonei perché la comunità possa vivere nel modo migliore la vita religiosa e svolgere con frutto l'apostolato.

E. *Verbali.*

Delle sedute del consiglio del superiore e del capitolo della casa si redige il verbale, raccogliendo in sintesi l'oggetto della discussione e le decisioni prese dal superiore; il verbale è firmato dall'attuario e dal superiore; copia degli atti più importanti è trasmessa al superiore maggiore competente.

IV - Vicesuperiore, economo e attuario.

129. *Vicesuperiore.*

Il vicesuperiore ha il compito di aiutare il superiore nel governo della casa religiosa specialmente con i consigli; in sua assenza ne fa le veci e per il resto ha l'autorità che gli è comunicata dal superiore. È eletto nelle case in cui dimorano almeno quattro religiosi professi perpetui, salvo il diritto del superiore maggiore competente, con il consenso del suo consiglio, di provve-

dere direttamente in casi particolari.

A. *Compiti particolari.*

Il vicesuperiore mantenga unita la comunità con il superiore e durante la sua assenza procuri che tutto si svolga regolarmente. Nel caso in cui questi commettesse qualche errore, dopo aver pregato, gli manifesti con rispetto e confidenza ogni cosa nel Signore.

B. *Cessazione dall'incarico.*

In caso di cessazione dall'ufficio di vicesuperiore, si provvede all'elezione del successore, fino al compimento del mandato, salvo sempre il diritto del superiore maggiore competente di nominarlo. Se la cessazione avviene per dimissioni, queste devono essere accettate dal superiore locale, nel caso il vicesuperiore sia stato eletto.

130. *Economo e attuario.*

L'economo e l'attuario sono nominati dal superiore con il consenso del suo consiglio; in casi particolari può provvedere direttamente il superiore maggiore competente con il consenso del suo consiglio. Se l'opportunità lo richiede, tali uffici sono cumulabili tra di loro e anche con l'ufficio di vicesuperiore.

A. *Durata dell'ufficio.*

L'economo e l'attuario permangono nel loro ufficio per la durata del mandato del superiore.

B. *Economo.*

L'economo collabora con il superiore nell'amministrazione dei beni della casa; i suoi compiti e doveri sono definiti dalle costituzioni e dalle norme di amministrazione.

C. *Attuario.*

L'attuario stende i verbali del consiglio del superiore

e del capitolo della casa e redige il libro degli atti della casa, che deve essere scritto e tenuto con cura.

D. Libro degli atti.

Nel libro degli atti siano trascritti gli atti ufficiali e le disposizioni del preposito generale, del visitatore e dei superiori maggiori competenti; si faccia cenno della celebrazione e dei decreti del capitolo generale, provinciale e viceprovinciale e delle lettere ufficiali dei superiori maggiori. Si descrivono inoltre le riunioni di studio, i ritiri ed esercizi spirituali, le specifiche attività dei religiosi e le eventuali assenze prolungate e motivate, i cambiamenti di residenza, le celebrazioni solenni sia religiose che di altro carattere, le visite dei superiori e di personalità, gli avvenimenti locali che hanno riferimento alla casa.

E. Documenti da trasmettere.

All'archivio generale, provinciale e viceprovinciale è inviata copia dei seguenti documenti: attestato di consacrazione della chiesa o di altari; atti di acquisto, di donazione di beni e di testamento a favore della casa o della chiesa; elenchi dei benefattori e degli aggregati spirituali; notizia dell'avvenuta professione e ordinazione dei religiosi.

F. Archivio.

Ogni comunità religiosa ha l'archivio ben attrezzato e custodito in luogo sicuro, nel quale si conservano i rescritti, i decreti e i documenti ecclesiastici che riguardano la casa; i decreti del capitolo generale, i documenti e le lettere dei superiori maggiori; la rivista della Congregazione; gli strumenti autentici, contratti, scritture, convenzioni e tutto ciò che si riferisce alla proprietà immobiliare e alla sua amministrazione; gli inventari della suppellettile preziosa e artistica; i dati personali dei

religiosi, i libri degli atti, i registri dei legati, delle

messe e dell'amministrazione; la corrispondenza di rilievo. Dei documenti si compila un indice preciso; essi non devono essere asportati se non per grave motivo segnalandone il ritiro su apposita scheda.

G. Biblioteca.

Ogni comunità ha la biblioteca convenientemente dotata e affidata alle cure di un religioso idoneo, il quale deve compilare e tenere aggiornato il catalogo e suggerire al superiore eventuali acquisti, tenendo conto delle esigenze di studio e di ministero dei religiosi. Il bibliotecario non deve permettere che si asportino dalla biblioteca manoscritti o libri di valore.

Cap. XIII

Governo provinciale

131. *Provincia religiosa e governo provinciale.*

La provincia è l'unione di più case religiose delimitata da un territorio; possiede un numero sufficiente di religiosi in grado di garantire l'autonomia nella realizzazione della missione, nella formazione e nel sostentamento dei suoi membri e delle sue opere. La provincia, eretta canonicamente, è governata dal capitolo e dal preposito provinciale.

I - Capitolo provinciale.

132. *Capitolo provinciale.*

Il capitolo provinciale è costituito dai legittimi rappresentanti di tutta la provincia. Si celebra ordinariamente ogni quattro anni e ogni volta che si deve eleggere il preposito provinciale; straordinariamente, quando gravi ragioni lo consigliano, secondo le norme contenute nel regolamento.

133. *Indizione.*

Il capitolo ordinario è indetto dal preposito provinciale o da chi ne ha il diritto a norma delle costituzioni, previa intesa con il preposito generale. L'indizione del

capitolo straordinario spetta al preposito provinciale, con il consenso del consiglio pieno. Tale decisione è ratificata dal preposito generale con il consenso del suo consiglio.

A. Luogo e data della celebrazione.

L'indizione avviene con lettera ufficiale ai religiosi della provincia almeno due mesi prima della data di inizio. Luogo e tempo della celebrazione sono stabiliti dal preposito provinciale con il consenso del suo consiglio; per gravi motivi la data di inizio può essere anticipata o differita, non però oltre tre mesi da quella del precedente capitolo.

134. *Compiti.*

I principali compiti del capitolo provinciale sono:

- a) indicare modi concreti per attuare nella provincia le prescrizioni delle costituzioni e regole e i decreti del capitolo generale;
- b) esaminare i problemi vitali della provincia e prendere le opportune decisioni;
- c) eleggere il preposito provinciale e i consiglieri;
- d) prendere in considerazione le proposte inviate dai singoli religiosi e dalle comunità.

135. *Membri.*

Sono membri del capitolo provinciale:

- 1) il preposito generale o il suo delegato;
- 2) il preposito provinciale e i suoi consiglieri;
- 3) il commissario del commissariato provinciale e il delegato della delegazione provinciale;
- 4) i delegati eletti da un'unica lista degli eleggibili della provincia e delle delegazioni provinciali;
- 5) i delegati di ogni commissariato provinciale, a norma di statuto.

Sono pure membri di diritto del capitolo provinciale l'economista provinciale e il maestro del noviziato della provincia; essi non hanno voce attiva nelle elezioni a meno che non vi partecipino anche per altro titolo. Il delegato del preposito generale non può essere scelto tra i membri di diritto o delegati del capitolo provinciale. Il numero complessivo dei delegati non deve essere inferiore a quello dei membri di diritto.

A. *Numero e elezione dei delegati.*

Il numero dei delegati della provincia è di uno ogni cinque elettori o frazione di cinque. Essi sono eletti da una lista comprendente i nomi di tutti i religiosi che hanno voce passiva. Ottenuta la convalida da parte del preposito generale, il preposito provinciale comunica i nomi di tutti i membri del capitolo con lettera ufficiale, che ha valore di convocazione.

136. *Voce attiva e passiva nella elezione dei delegati.*

Nella elezione dei delegati i religiosi hanno voce attiva e passiva nella provincia in cui risiedono. Quelli delle case immediatamente dipendenti dal preposito generale hanno voce attiva e passiva nella struttura di origine. Per la voce attiva e passiva si richiedono gli stessi requisiti previsti per la elezione dei delegati al capitolo generale.

137. *Sostituzioni.*

Se qualcuno dei membri del capitolo provinciale non può intervenire, deve notificare per tempo i motivi al preposito provinciale, cui spetta accettare la rinuncia. In tal caso hanno diritto ad essere sostituiti i membri eletti come delegati e i commissari: sostituiti dei delegati sono coloro che li seguono per numero di voti; sostituto del commissario è il consigliere secondo l'ordine di nomina.

A. *Invitati al capitolo provinciale.*

Al capitolo provinciale possono essere invitati dallo stesso, o anche, prima della celebrazione, dal preposito provinciale, con il consenso del suo consiglio, persone che possono offrire contributi ai lavori capitolarici. La qualifica dell'invito e le modalità di partecipazione sono indicate dal regolamento del capitolo provinciale, escluso sempre il diritto di voce attiva nelle elezioni e nelle approvazioni di ogni genere.

B. *Preparazione.*

La preparazione al capitolo si svolge tramite una adeguata consultazione dei religiosi attraverso i capitoli della casa. I singoli religiosi collaborino con la preghiera e lo studio; essi possono inviare al preposito provinciale proposte opportunamente motivate circa la vita e lo sviluppo della provincia. Tali proposte sono esaminate dal consiglio provinciale analogamente a quanto prescritto per il capitolo generale.

138. *Validità degli atti.*

Per la validità degli atti del capitolo provinciale si richiede la presenza del preposito generale o del suo delegato e di almeno due terzi dei membri che devono essere convocati. Soltanto per gravi motivi e con il consenso del suo consiglio il preposito generale può derogare alla norma che richiede la sua presenza o del suo delegato; in tal caso egli dà istruzioni che devono essere ritenute obbligatorie per la validità degli atti.

139. *Presidenza.*

Presiede il capitolo il preposito generale o il suo delegato. Il preside, se lo ritiene, è coadiuvato da un moderatore.

140. *Votazioni, maggioranze, postulazione.*

Nel capitolo provinciale per le elezioni, le votazioni, il computo delle maggioranze, la postulazione, l'accettazione di rinuncia ad una elezione valgono le stesse norme stabilite per il capitolo generale.

A. *Consultazione per l'elezione del preposito provinciale.*

Il preposito provinciale è eletto tra una rosa di nomi scelti dal preposito generale con il consenso del suo consiglio, a seguito della consultazione dei religiosi professi perpetui della provincia. Essa contiene non meno di tre nomi tra quelli che risultano ai primi posti della graduatoria.

141. *Ordine e conferma delle elezioni.*

Il preposito provinciale e i consiglieri sono eletti uno alla volta in modo analogo a quanto stabilito nel n. 179 e ss.; il primo consigliere eletto è anche vicario provinciale. Le elezioni si ritengono confermate quando il preposito generale o il suo delegato sottoscrive i relativi atti, che devono essere redatti secondo le norme del regolamento. Solo per gravissime ragioni e in casi particolari, il preposito generale o il suo delegato può rinviare all'esame del consiglio generale pieno l'approvazione delle elezioni; se queste non fossero approvate, per quella volta sono devolute al preposito generale che provvede con il consenso del suo consiglio.

142. *Approvazione delle decisioni.*

Due copie degli atti del capitolo sono inviate al preposito generale entro dieci giorni dalla sua chiusura. Perché le decisioni prese abbiano valore, è richiesta la ratifica del preposito generale con il consenso del suo consiglio; qualora non siano approvate, il preposito

generale comunica le necessarie istruzioni al preposito provinciale. La risposta viene trascritta sul libro degli atti del capitolo provinciale.

143. *Regolamento.*

Il capitolo provinciale si svolge secondo l'apposito regolamento, la cui approvazione o modifica è di competenza del capitolo generale. Le preghiere, le formule e le cerimonie sono contenute nel rituale.

II - Preposito provinciale.

144. *Preposito provinciale.*

Il preposito provinciale è il superiore maggiore della provincia e ha potestà ordinaria sulle comunità religiose e sui religiosi a norma del diritto comune e proprio. I requisiti per l'elezione, oltre a quelli richiesti dal diritto comune, sono almeno trent'anni di età e cinque di professione perpetua. Il suo mandato dura quattro anni; può essere rinnovato per un secondo e non per un terzo mandato consecutivo. Prima di assumere l'incarico emette la professione di fede.

A. *Esercizio dell'autorità.*

Il preposito provinciale eserciti il suo ufficio con saggezza e bontà; sia pronto a comprendere, aiutare e guidare i confratelli con l'esempio e con la parola e nulla tralasci per il bene dei singoli e delle comunità.

B. *Azione di governo.*

Il preposito provinciale dà ai superiori locali, che con lui condividono la responsabilità di governo, direttive per il buon andamento delle comunità e delle

opere di apostolato. Promuove periodici incontri con i superiori e con i responsabili dei vari settori operativi per studiare i problemi di interesse comune e i mezzi più convenienti per la loro pratica soluzione. Visita frequentemente le comunità, animato da spirito pastorale e con l'intento di aiutare i confratelli.

C. Compatibilità di incarichi.

L'ufficio di preposito provinciale non è cumulabile con quello di maestro dei novizi o di parroco. Per giusti motivi, a giudizio del consiglio provinciale, può essere unito a quello di superiore di una casa religiosa; in questo caso la nomina a superiore è di competenza del preposito generale con il consenso del suo consiglio.

D. Sigillo.

Il sigillo del preposito provinciale reca lo stemma della Congregazione con la scritta: Preposito Provinciale della Congregazione dei Chierici Regolari So-maschi.

145. Compiti.

Dovere del preposito provinciale è di promuovere nella provincia il bene della Congregazione, stimolando efficacemente l'osservanza delle costituzioni e regole e la fusione degli animi con l'esercizio della carità fraterna. Per raggiungere più facilmente questo scopo dia esempio di unione, rispetto ed obbedienza verso il preposito generale.

A. Relazione.

Il preposito provinciale tiene informato il preposito generale sull'andamento delle comunità e invia ogni anno una relazione sullo stato della provincia, firmata anche dai consiglieri.

146. Composizione delle comunità.

Compito particolare del preposito provinciale è la composizione delle comunità della provincia. Nell'assegnare i religiosi alle comunità, secondo i bisogni delle opere, egli deve tenere presenti le esigenze della vita comunitaria e il bene dei confratelli, suscitando in tutti lo spirito di sacrificio e la disponibilità richiesta dalla nostra missione apostolica.

A. Formalità per ratifiche e nomine.

Le deliberazioni e le nomine che devono essere sottoposte a ratifica sono inoltrate al preposito generale, corredate dalla documentazione richiesta. La comunicazione delle nomine agli interessati e la presentazione al vescovo diocesano, qualora si tratti di parroci, spettano al preposito provinciale. Anche degli atti che non esigono ratifica è inviata copia al preposito generale.

B. Direzione delle opere.

Nella scelta del superiore vanno tenute ugualmente presenti le esigenze della comunità religiosa e dell'opera affidatagli. Qualora il superiore sia anche il direttore dell'opera, si deve fare in modo che non siano trascurati i singoli religiosi e la comunità. Così pure si deve trovare il modo perché siano garantite la competenza e la continuità nella conduzione dell'opera.

147. Erezione di Associazioni di fedeli o Pie Fondazioni autonome.

Il preposito provinciale, con il consenso del suo consiglio, può erigere Associazioni di fedeli* o Pie Fondazioni autonome di diritto canonico, approvandone gli statuti. L'eruzione e gli statuti devono essere ratificati dal preposito generale con il consenso del suo consiglio.

* Secondo il can. 303.

148. *Animazione e formazione.*

Al preposito provinciale sono in modo speciale affidate l'animazione della pastorale vocazionale, la cura delle case di formazione, per le quali senta il dovere di preparare e destinare religiosi idonei, e la formazione dei religiosi a lui affidati.

149. *Cessazione dall'ufficio.*

Cessando dall'ufficio il preposito provinciale, per dimissioni o per altro motivo, il vicario assume il governo della provincia, mentre i consiglieri permangono nel loro ufficio. Spetta al preposito generale con il consenso del suo consiglio decidere:

- se concludere il quadriennio con il governo del vicario provinciale, nominando un nuovo consigliere;
- se indire, entro tre mesi, un capitolo provinciale ordinario per l'elezione del preposito provinciale e dei consiglieri; in questo caso decadono tutte le cariche elettive provinciali, e tutte le nomine avvenute durante il quadriennio;
- se nominare un nuovo preposito provinciale, ad *complendum quadriennium*; in quest'ultimo caso si richiede la consultazione previa dei religiosi professi perpetui della provincia e delle strutture da essa dipendenti; se necessario si provvede alla nomina del quarto consigliere, garantendo l'ordine di elezione capitolare, dopo il preposito provinciale.

Le dimissioni del preposito provinciale devono essere presentate al preposito generale, il quale le accetta con il consenso del suo consiglio e provvede alla sostituzione a norma del diritto proprio.

III - Consiglieri provinciali.

150. *Consiglieri provinciali.*

I consiglieri provinciali sono eletti dal capitolo provinciale a norma delle costituzioni e del regolamento capitolare. Di norma sono quattro; sono solo due qualora la provincia e le strutture da essa dipendenti non raggiungano il numero di trenta membri con voce attiva, calcolato al giorno di inizio del Capitolo. Rimangono in carica fino al capitolo provinciale ordinario successivo. Possono essere rieletti per un secondo mandato, ma non per un terzo consecutivo. Devono avere almeno tre anni di professione perpetua. La precedenza nel consiglio è determinata dall'ordine di elezione.

A. *Numero dei consiglieri in casi particolari.*

In casi particolari il capitolo provinciale può stabilire che il consiglio provinciale sia formato da due consiglieri soltanto.

B. *Esercizio del mandato.*

I consiglieri siano uniti con il preposito provinciale e tra loro nello svolgimento del proprio compito ed abbiano sempre di mira il bene comune. Quando sono chiamati ad esprimere il parere o a dare il consenso, lo facciano con libertà e responsabilità; fuori del consiglio mantengano il massimo riserbo e si impegnino nell'attuare ogni deliberazione come presa da tutti, anche se qualcuno sia stato di parere diverso.

151. *Vicario, cancelliere, economo provinciale.*

Il vicario provinciale, che gode di potestà ordinaria vicaria, è il primo eletto dei consiglieri; può essere rieletto per un secondo mandato, ma non per un terzo consecutivo. Prima di assumere l'incarico, emette la

professione di fede. Il cancelliere provinciale è nominato dal preposito provinciale, con il consenso del consiglio, fra gli altri consiglieri. I compiti del vicario e del cancelliere provinciale sono analoghi a quelli del vicario e del cancelliere generale. L'economista provinciale può essere scelto anche tra i consiglieri, eccetto il vicario; è nominato dal preposito provinciale con il consenso del consiglio e dura nell'ufficio per tutto il mandato del preposito provinciale.

152. *Compiti del consiglio provinciale.*

Il consiglio provinciale dà il parere o il consenso a norma del diritto comune o proprio.

I consiglieri provinciali:

- a) collaborano con il preposito provinciale per l'attuazione delle decisioni del capitolo provinciale, la composizione delle case religiose, il coordinamento delle attività vocazionali, formative e apostoliche della provincia;
- b) assistono e consigliano il preposito provinciale nell'adempimento del suo mandato e nella redazione degli atti ufficiali.

153. *Consenso.*

Il consiglio provinciale esprime il consenso:

- a) quando è chiamato a decidere su questioni che devono essere presentate al preposito generale per la ratifica;
- b) in tutti i casi in cui dalle costituzioni e regole la decisione si dice demandata al preposito provinciale e consiglio.

154. *Validità degli atti.*

Per la validità degli atti del consiglio è necessaria la presenza del preposito provinciale, o di chi lo sostituisce, e di almeno due consiglieri.

155. *Consiglio pieno.*

Si richiede il consiglio pieno:

- a) tutte le volte che il preposito provinciale procede a delle nomine per qualche ufficio;
- b) nei casi in cui è espressamente richiesto dal diritto comune o proprio.

Qualora mancassero uno o due consiglieri, il preposito provinciale, nomina ad actum chi li supplisca, con il consenso dei consiglieri presenti.

A. Verballi e atti.

Il cancelliere provinciale stende il verbale e gli atti delle sedute del consiglio, che devono essere firmati dal preposito provinciale e sottoscritti dal cancelliere. Copia di essi deve essere trasmessa quanto prima al preposito generale.

156. *Cessazione di un consigliere dall'ufficio.*

Cessando un consigliere dall'ufficio, il preposito generale ne nomina, con il consenso del suo consiglio, il successore, sentito il preposito provinciale interessato. Egli dura nell'ufficio sino al compimento del mandato in corso del preposito provinciale. La precedenza è determinata dall'ordine di elezione o di nomina. Le dimissioni di un consigliere provinciale devono essere accettate dal preposito generale con il consenso del suo consiglio.

Cap. XIV

Strutture transitorie

I - Delegazione.

157. *Delegazione e sua erezione.*

La delegazione è una struttura transitoria, costituita da una o più comunità fondate in territorio non appartenente ad alcuna provincia o viceprovincia. La delegazione commissariale dipende da un commissariato; quella viceprovinciale da una viceprovincia; quella provinciale dipende da una provincia; quella generale è regolata a norma delle case dipendenti dal preposito generale. Erigere, modificare, sopprimere una delegazione spetta alla consulta della Congregazione.

158. *Delegato.*

Allo scopo di coordinare le comunità della delegazione e conseguire le finalità della nuova fondazione, il competente superiore maggiore, col consenso del suo consiglio, nomina un delegato al quale conferisce potestà delegata, opportune facoltà e direttive. La nomina del delegato va ratificata dal preposito generale con il consenso del suo consiglio.

II - Commissariato.

159. *Commissariato e sua erezione.*

Il commissariato è una struttura transitoria costituita da più comunità religiose e può dipendere dal governo generale o da quello provinciale. Erigere, modificare, sopprimere un commissariato e stabilirne la dipendenza spetta alla consulta della Congregazione.

160. *Statuto.*

Il commissariato è regolato da apposito statuto, la cui preparazione spetta al superiore maggiore competente con il consiglio, sentiti i responsabili del commissariato; l'approvazione spetta al preposito generale con il consenso del suo consiglio.

161. *Governo.*

Al commissariato è preposto il commissario che, come superiore maggiore, lo governa con potestà ordinaria vicaria, coadiuvato dal suo consiglio. Il commissario e i due consiglieri del commissariato generale sono nominati dal preposito generale con il consenso del suo consiglio per la durata di tre anni. Il commissario e i due consiglieri del commissariato provinciale sono nominati dal preposito provinciale con il consenso del suo consiglio per la durata di quattro anni. La nomina è ratificata dal preposito generale con il consenso del consiglio ed è preceduta dalla consultazione dei religiosi professi perpetui del commissariato. I requisiti del commissario sono gli stessi che per il preposito provinciale.

III -Viceprovincia.

162. *Viceprovincia e sua erezione.*

La viceprovincia è una struttura transitoria costituita da un insieme di case religiose. La sua erezione, modifica o soppressione è competenza della consulta della Congregazione.

163. *Governo.*

Il governo della viceprovincia è modellato su quello della provincia, per cui quanto le costituzioni stabiliscono per il regime della provincia, si intende esteso a quello della viceprovincia, salvo le eccezioni previste dalle costituzioni o dallo statuto.

A. Statuto.

Redigere, approvare o modificare lo statuto della viceprovincia è compito del preposito generale con il consenso del consiglio, sentiti i responsabili della viceprovincia e gli altri organismi interessati.

164. *Capitolo.*

Il capitolo della viceprovincia si celebra ogni quattro anni. Convocazione, composizione, compiti e svolgimento sono regolati a norma di statuto.

165. *Preposito della viceprovincia e consiglio.*

La viceprovincia è governata dal preposito viceprovinciale che, come superiore maggiore, ha potestà ordinaria sulle case e sui religiosi della viceprovincia ed è coadiuvato da un consiglio formato da due consiglieri. Il preposito e i consiglieri sono eletti dal capitolo della viceprovincia.